

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 10 settembre 2018, n. 315
Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Casarano (LE) a seguito dell'istanza della "Sol Levante S.r.l." di Taurisano (LE) di autorizzazione alla realizzazione di n. 4 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) da n. 3 posti letto ciascuno, per n. 12 posti letto complessivi, da ubicare alla Via Montesanto, primo piano scala C. Parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per n. 2 Gruppi Appartamento, per complessivi n. 6 posti letto.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di posizione organizzativa, successivamente prorogato con D.D. n. 16 del 29/06/2018;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 3 *"Il Gruppo - appartamento, ovvero struttura residenziale socio - riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo"*.

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che *"entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006."*

Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

“

- 1) *l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;*
 - 2) *a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
 - 3) *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;*
- (...)

le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...)”.

Con Deliberazione n. 2711 del 18/12/2014 “*Procedure di riconversione e modalità di determinazione del fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche*” la Giunta Regionale ha previsto che le AA.SS.LL. regionali, entro 90 giorni dalla pubblicazione della predetta DGR (BURP n. 14 del 28/1/2015), avrebbero dovuto trasmettere al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ed al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP) lo schema di programmazione aziendale, elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 02/03/2006 e corredato da una relazione esplicativa del Direttore del DSM, indicando per ciascuna tipologia di struttura:

- a) *Il numero e la sede delle strutture già esistenti/autorizzate nel territorio della ASL;*
- b) *il numero delle strutture programmate dalla ASL sulla base del fabbisogno aziendale non ancora soddisfatto, entro i limiti numerici previsti dal R.R. n. 3/2006, e la loro dislocazione sul territorio di competenza di ciascun Centro di Salute Mentale (CSM), in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica in tutto il territorio della ASL.*

La L.R. n. 9/2017 “*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*” (successivamente modificata con L.R. n. 65 del 22/12/2017), pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto all'art. 7 *Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie* che:

“

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.

6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità. ”.

Con nota prot. n. 0060624 del 20/04/2015 ad oggetto “Regione Puglia. Nota prot. AOO151/1079/30/01/15. Oggetto “Notifica DGR n. 2711 del 18/12/2014 – “Procedure di riconversione e modalità di determinazione del fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche”. Riconcontro.”, a firma del Direttore Generale, del Direttore del Dipartimento Salute Mentale (DSM) e dei Responsabili RPS – DSM, la ASL LE ha comunicato lo “**STATO DELL'ARTE, per Tipologia di Struttura Riabilitativa (al 31/12/2014)**” e la “**RILEVAZIONE FABBISOGNO 2015**”, evidenziando in riferimento alla tipologia di struttura “Gruppo Appartamento” (art. 3 R.R. n. 7/2002) quanto segue:

“3) GRUPPO APPARTAMENTO

P.L. previsti ex R.R. n. 3/06: n. 80 (ovvero 26 G.A. + 2 p.l. residui)

FABBISOGNO DSM ASL Lecce: p.l. n. 80

- Posti letto attivati: Privato sociale/imprenditoriale accreditato: n. 6
- Posti letto attivati: Privato sociale/imprenditoriale autorizzato: n. 18
- Posti letto attivati: Gestione diretta DSM ASL Lecce: n. 0
- **Disponibilità residua: p.l. n. 56 (ovvero 18 G.A. + 2 p.l. residui)**
- P.l. utilizzati al 31/12/14: n. 20

Allo stato, la distribuzione numerica e la allocazione dei Gruppi Appartamento già attivati nel territorio di competenza della ASL Lecce è quella rappresentata nella Figura 5

(...)

Si evince, con tutta evidenza, che i G.A. sono esclusivamente concentrati nell'area sud della ASL Lecce.

Avuto riguardo per i principi e criteri ex DGR n. 2037 del 7/11/2013, e quindi del fabbisogno complessivo (n. 26 G.A.), della disponibilità residua (n.18 G.A.+ 2 p.l. residui) e delle carenze negli ambiti territoriali (Centro di Salute Mentale/DSS) di strutture tipizzate G.A.; dovendosi perseguire l'obiettivo di equilibrio nella distribuzione territoriale e di ottimizzazione delle risorse a disposizione dell'Utenza, la ASL Lecce ritiene coerente sviluppare la programmazione così come esemplificata nella **Figura 6**, con la seguente distribuzione territoriale:

G.A. operanti: nr. 8

- nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Galatina
- nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Casarano: Comune di Casarano
- nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Gallipoli: Comune di Taviano
- nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Gagliano del Capo: Comune di Alessano

G.A. da attivare: nr.18

- nr. 4 nel territorio CSM/DSS di Lecce
- nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Campi Salentina

- nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Calimera
- nr. 4 nel territorio CSM/DSS di Nardò (N.B. 2 G.A. a gestione pubblica DSM ASL Lecce)
- nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Maglie
- nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Poggiardo
- nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Casarano
(2 p.l. residui)".

Con nota prot. n. A00_151/19763 del 03/09/2015, trasmessa al Direttore Generale ed al Direttore del DSM della ASL LE, il Servizio PAOSA ed il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP) hanno approvato il predetto schema di programmazione aziendale in riferimento alla tipologia "Gruppo Appartamento", con la precisazione che, "sulla base della attuale popolazione residente nel territorio della ASL LE (dati ISTAT al 01/01/2015 – 806.412 abitanti), allo stato il fabbisogno definito dal Regolamento Regionale n. 3/2006 è di n. **81 posti letto** e, pertanto, **il fabbisogno regolamentare residuo è pari a n. 57 posti letto (ovvero n. 19 G.A.)**".

Con nota prot. n. 16763 del 03/07/2017 il Responsabile del V Settore Assetto del Territorio del Comune di Casarano (LE) ha chiesto a questa Sezione il parere di compatibilità regionale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, per n. 4 Gruppi Appartamento con n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare alla Via Montesanto, primo piano scala C, allegandovi l'istanza di autorizzazione alla realizzazione prot. n. 64 K/KAA-16 del 15/12/2016, comprensiva degli elaborati grafici e della relazione tecnica, trasmessa dalla Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) al Sindaco del Comune di Casarano ed a questa Sezione, con la quale il Legale Rappresentante della medesima Società ha comunicato quanto segue:

"

Con la presente si comunica e si chiede quanto segue.

- 1) *Con provvedimento prot. n. 18738 del 07.08.2014, il Comune di Casarano (LE) ha rilasciato in favore della SOL LEVANTE SRL l'autorizzazione alla realizzazione di n. 4 Gruppi Appartamento, da 3 p.l. ciascuno, per un totale di 12 p.l., presso l'immobile ubicato in Casarano, alla via Montesanto piano 1° scala C.*
- 2) *Detta autorizzazione è stata rilasciata senza la preventiva acquisizione della verifica regionale di compatibilità con il fabbisogno, peraltro già preventivamente richiesta ed inoltrata dal Comune di Casarano alla Regione Puglia al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione;*
- 3) *Ciò avvenne poiché la citata autorizzazione alla realizzazione prot. n. 18738 del 07/08/2014 è stata rilasciata sotto la vigenza dell'art. 27, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, che aveva abrogato il comma 3 dell'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, con la conseguenza che – come espressamente specificato da codesto ufficio Regionale con circolare prot. n. A00-081/2341/APS del 27 Giugno 2014 – in fase di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, il Comune non avrebbe più dovuto richiedere la verifica regionale di compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale e che, quindi, il Comune stesso avrebbe potuto rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione senza dover più richiedere la preventiva verifica di compatibilità con il fabbisogno.*
- 4) *Con nota prot. A00-081/3801/APS1, datata 6 novembre 2014, sempre codesto Ufficio regionale ha fatto presente che la legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114 aveva soppresso il comma 2 dell'art. 27 del d.L. 24 giugno 2014 n. 90 e che ciò comportava la riviviscenza del comma 3, art. 8-ter D.Lgs. n. 502/1992 e, quindi, la reintroduzione della verifica di compatibilità quale presupposto legale al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 8/2004, a far data dal giorno 18 Agosto 2014.*

Con la suddetta nota si specificava, altresì, che l'eventuale annullamento d'ufficio dell'autorizzazione alla realizzazione rilasciata nel periodo di vigenza dell'art. 27, secondo comma, del decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, sarebbe dovuto avvenire sulla base di un'attenta ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda e di un prevalente interesse pubblico, anche rispetto all'eventuale (legittimo)

affidamento ingenerato nel destinatario della medesima autorizzazione.

- 5) *Con nota prot. n. 28340 del 12.12.2014 il Comune di Casarano ha comunicato a codesto Ufficio Regionale di ritenere non sussistenti ragioni sufficienti ad annullare l'autorizzazione prot. n. 17838 del 07.08.2014 rilasciata alla SOL LEVANTE S.R.L. per la realizzazione di n. 4 Gruppi Appartamento in Casarano, alla via Montesanto piano 1° scala C, per motivi nella stessa nota evidenziati.*
- 6) *Con nota prot. A00-151/1214 del 4 febbraio 2015, sempre codesto Ufficio Regionale ha comunicato che "le strutture autorizzate alla realizzazione senza verifica di compatibilità e successivamente autorizzate all'esercizio, poiché non in possesso del parere di compatibilità con il fabbisogno regolamentare (R.R. 3/2006) ed aziendale, non saranno considerate incluse nella programmazione regionale, né ai fini di un'eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionale, né in sede di richieste di verifica di compatibilità formulate, da questo comune o da altri comuni in relazione ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per strutture dello stesso tipo".*
- 7) *Alla luce di quanto sopra esposto, poiché la SOL LEVANTE S.R.L. non intende essere esclusa dalla possibilità di ottenere l'accreditamento istituzionale da parte della Regione Puglia, con la presente*

CHIEDE

- *che il Comune di Casarano annulli l'autorizzazione alla realizzazione prot. n. 18738 del 07.08.2014 rilasciata dal Comune di Casarano in favore della SOL LEVANTE S.R.L. per la realizzazione di n. 4 Gruppi Appartamento, da 3 p.l. ciascuno, per un totale di 12 p.l., presso l'immobile ubicato in Casarano, alla via Montesanto piano 1° scala C; e contestualmente*

CHIEDE

- ***il rilascio di nuova autorizzazione alla realizzazione di n. 4 Gruppi Appartamento, da 3 p.l. ciascuno, per un totale di 12 p.l.(struttura residenziale socio riabilitativa a minore intensità assistenziale ai sensi del R.R. 13.01.2005 n. 3 sezione D.03 e dell'art. 1 R.R. 10.02.2010 e dell'art. 1 R.R. 10.02.2010 n. 8), come da progetto allegato presso l'immobile ubicato in Casarano, alla via Montesanto piano 1° scala C, di proprietà della "Edilcentro s.r.l. di Zecca Antonio", con sede legale in Melissano (LE) alla via Racale n. 90, concesso in locazione alla SOL LEVANTE S.R.L., **previa verifica di compatibilità rilasciata dalla Regione Puglia.*****

A tal uopo si presenta, in allegato, la seguente documentazione:

- *Domanda per l'Autorizzazione alla Realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale e semi residenziale non ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno (mod. AutReal2).*
- *Richiesta Permesso di Costruire.*
- *Elaborato Grafico.*
- *Relazione tecnica. "*

Con nota prot. n. A00_183/4157 del 12/09/2017 trasmessa alla Società Sol Levante S.r.l., al Direttore Generale ed al Direttore del DSM della ASL Lecce, e per conoscenza al Sindaco ed al Responsabile del V Settore Assetto del Territorio del Comune di Casarano, questa Sezione ha rappresentato quanto segue:

"(...) ritenuto che la trasmissione alla scrivente, da parte del Comune di Casarano, "per quanto di competenza, ai fini della realizzazione e verifica di compatibilità", della documentazione e della "Istanza di autorizzazione alla realizzazione con verifica di compatibilità", sopra riportata, della Sol Levante S.R.L., possa essere considerata quale richiesta di "sanatoria" dell'autorizzazione alla realizzazione rilasciata per la medesima struttura con provvedimento prot. n. 18738 del 07.08.2014 dal Comune di Casarano in vigore dell'art. 27, comma 2 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, senza la preventiva acquisizione della verifica regionale di compatibilità con il fabbisogno;

*preliminarmente, in relazione alla motivazione di cui alla sopra riportata istanza, per cui la SOL LEVANTE S.R.L. ha chiesto al Comune "il rilascio di nuova autorizzazione alla realizzazione (...) previa verifica di compatibilità rilasciata dalla Regione Puglia", poiché non intende essere esclusa dalla possibilità di ottenere l'accreditamento istituzionale da parte della Regione Puglia", **si comunica al legale rappresentante della Società Sol Levante***

S.r.l. quanto segue:

in deroga alla sospensione vigente degli accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 è stato disposto che "Le strutture sanitarie e socio-sanitarie (...), qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accredimento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.";

pertanto, **le strutture di cui alla richiesta in oggetto**, per le quali la scrivente dovesse rilasciare il parere favorevole di compatibilità, in vigenza della predetta sospensione degli accreditamenti **allo stato non potranno essere accreditate, in quanto non rientranti nella fattispecie di cui al suddetto art. 24, comma 1** non risultando autorizzate all'esercizio né in possesso della verifica positiva di compatibilità con il fabbisogno territoriale alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (02/05/2017).

Posto quanto sopra;

(...)

considerato altresì che:

- con nota prot. n. A00_151/19763 del 03/09/2015 i Servizi Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP) e Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) hanno invitato il Direttore Generale ad adottare, con proprio atto deliberativo, il fabbisogno aziendale come modificato ed integrato con la medesima nota, ove è precisato, tra l'altro, in relazione ai Gruppi Appartamento, (per i quali nello schema di programmazione era stata indicata una Disponibilità residua di n. 56 posti letto, ovvero n. 18 GA + 2 p.l. residui) che, sulla base della attuale popolazione residente nel territorio della ASL LE, allo stato il fabbisogno regolamentare residuo è pari a n. 57 posti letto, ovvero n. 19 G.A.;

(...)

al fine di poter esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, il parere di compatibilità in ordine alle sopracitate richieste trasmesse dal Comune di Casarano nonché dagli altri Comuni sopra indicati, si sollecitano il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL LE a comunicare alla scrivente Sezione se sia confermato o meno:

- che per il territorio del CSM/DSS di Casarano la programmazione aziendale prevede l'attivazione di solo n. 2 G.A.;
- (...)"

Con nota prot. n. 148374 del 27/09/2017, trasmessa con PEC in pari data, il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL LE hanno comunicato quanto segue:

"(...) Avuto riguardo per i principi e criteri ex DGR n. 2037 del 7/11/2013, e quindi del fabbisogno complessivo (n. 27 G.A.), della disponibilità residua (n.19 G.A.) e delle carenze negli ambiti territoriali (Centro di Salute Mentale/DSS) di strutture tipizzate G.A.; dovendosi perseguire l'obiettivo di equilibrio nella distribuzione territoriale e di ottimizzazione delle risorse a disposizione dell'Utenza, la ASL Lecce ritiene coerente sviluppare la programmazione così come esemplificata nella **Figura 2**, con la seguente distribuzione territoriale:

G.A. operanti: nr. 8

- nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Galatina
- nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Casarano: Comune di Casarano
- nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Gallipoli: Comune di Taviano
- nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Gagliano del Capo: Comune di Alessano

G.A. da attivare: nr.19

- nr. 5 nel territorio CSM/DSS di Lecce
- nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Campi Salentina
- nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Calimera
- nr. 4 nel territorio CSM/DSS di Nardò (N.B. 2 G.A. a gestione pubblica DSM ASL Lecce)
- nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Maglie

- nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Poggiardo
- nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Casarano

Tanto premesso riscontriamo le note Regione Puglia – Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio Accreditamenti, prot. n. A00-151/1641 del 13/2/2017 e prot. n. A00-183/4157 del 12/09/17.

Richiamata la programmazione prima in dettaglio riportata e riassunta nella Figura 2, comunichiamo che:

- 1) per quanto concerne il territorio del CSM/DSS di Casarano la programmazione ASL Lecce prevede soltanto l’attivazione di n. 2 G.A.
- 2) (...).”.

Posto tutto quanto innanzi rappresentato;

considerato che:

- il fabbisogno regolamentare attuale, definito in base ai parametri del R.R. n. 3/2006 per la tipologia di struttura Gruppo Appartamento (1 posto letto ogni 10.000 abitanti) ed alla popolazione residente nel territorio della ASL LE (dati ISTAT al 01/01/2018 - 798.891 abitanti), è di n. 80 posti letto;
- risultano nell’ambito della ASL LE n. 2 G.A. autorizzati ed accreditati (n. 6 posti letto) e n. 6 G.A. autorizzati (n. 18 posti letto) per un totale complessivo di n. 24 posti letto;
- pertanto, allo stato, il fabbisogno residuo regolamentare nell’ambito della ASL LE per la tipologia di struttura Gruppo Appartamento, ai sensi del R.R. n. 3/2006, è di n. 56 posti letto (pari a n. 18 G.A.);
- lo schema di programmazione aziendale della ASL LE trasmesso con nota prot. n. 0060624 del 20/04/2015 ed integrato con nota prot. n. 14837 del 27/09/2017, prevede nel territorio del CSM/DSS di Casarano l’attivazione di ulteriori n. 2 G.A.;
- a partire dalla pubblicazione della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 e sino al bimestre di riferimento per la richiesta di verifica di compatibilità di cui trattasi (08/05/2017 - 07/07/2017), nell’ambito del CSM/DSS di Casarano e relativamente alla tipologia di struttura Gruppo Appartamento (art. 3 del R.R. n. 7/2002), non sono pervenute ulteriori richieste comunali di verifica di compatibilità;

si propone, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per n. 4 Gruppi Appartamento con n. 3 posti letto ciascuno, per un totale di 12 p.l., da ubicare alla Via Montesanto - primo piano scala C, trasmessa dal Comune di Casarano (LE) - prot. n. 16763 del 03/07/2017 a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione prot. n. 64 K/KAA-16 del 15/12/2016 della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE), di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole limitatamente a n. 2 Gruppi Appartamento per un totale di n. 6 posti letto e, conseguentemente, parere negativo per gli ulteriori n. 2 Gruppi Appartamento di cui all’istanza, con la precisazione che:

- il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano dovrà comunicare al Comune di Casarano i *moduli* prescelti tra quelli di cui alla piantina allegata all’istanza (A-B-C-D), ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dei n. 2 G.A. ivi indicati;
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;

- la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati all'istanza di autorizzazione alla realizzazione, fatte salve la comunicazione al Comune dei moduli prescelti tra quelli di cui alla piantina ivi allegata (A-B-C-D) e le conseguenti modifiche progettuali, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dall'art. 3 del R.R. n. 7/2002;
- allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all'art. 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate."* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

D E T E R M I N A

- di esprimere, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per n. 4 Gruppi Appartamento con n. 3 posti letto ciascuno, per un totale di 12 p.l., da ubicare alla Via Montesanto - primo piano scala C, trasmessa dal Comune di Casarano (LE) - prot. n. 16763 del 03/07/2017 a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione prot. n. 64 K/KAA-16 del 15/12/2016 della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE), di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole limitatamente a n. 2 Gruppi Appartamento per un totale di n. 6 posti letto e, conseguentemente, parere negativo per gli ulteriori n. 2 Gruppi Appartamento di cui all'istanza, con la precisazione che:

- il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano dovrà comunicare al Comune di Casarano i *moduli* prescelti tra quelli di cui alla piantina allegata all'istanza (A-B-C-D), ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei n. 2 G.A. ivi indicati;
 - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
 - la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati all'istanza di autorizzazione alla realizzazione, fatte salve la comunicazione al Comune dei moduli prescelti tra quelli di cui alla piantina ivi allegata (A-B-C-D) e le conseguenti modifiche progettuali, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dall'art. 3 del R.R. n. 7/2002;
 - allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all'art. 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate."* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.);
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l., con sede legale in Taurisano (LE) alla via Lecce n. 67;
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell'ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Casarano.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia.
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)